

COMUNE DI
S. Maria Maggiore
Provincia del V.C.O.

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FIERE:
"CAPRETTO VIGEZZINO" E "MOSTRA BOVINA"**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 29 aprile 2015

PREMESSA

Preso atto che da diversi anni si svolgono, solitamente, in località Centro del Fondo nel Comune di Santa Maria Maggiore le manifestazioni denominate "Mostra del Capretto Vigezzino" e "Mostra Bovina", la prima la domenica precedente alla S. Pasqua e la seconda la prima domenica di Ottobre, le quali richiamano numerose presenze turistiche e molti operatori del settore.

Ritenuto dover regolamentare le fiere collegate agli eventi sopra citati.

Visto il D. Lgs. 114 del 31.03.1998.

Visto il D.G.R. 32-2642 del 02.04.2001.

Visto il Regolamento comunale per il Commercio al Dettaglio su aree pubbliche delibera di Consiglio n°04 del 26.02.2004.

L'Amministrazione approva le seguenti direttive operative per lo svolgimento delle fiere legate alle manifestazioni "Mostra del Capretto Vigezzino" e "Mostra Bovina"

ARTICOLO 1

Le fiere legate alle manifestazioni denominate "Mostra del Capretto Vigezzino" e "Mostra Bovina" si svolgono, di norma, in località Centro del Fondo la prima la domenica delle Palme e la seconda la prima domenica del mese di Ottobre.

ARTICOLO 2

Il numero di posteggi, per la "Mostra del Capretto Vigezzino" è stabilito in 18 suddivisi nel seguente modo:

- N°10 per aziende agricole con sede in Valle Vigizzo;
- N°08 ambulanti con autorizzazione commercio aree pubbliche ad esclusione degli alimentari.

La "Mostra Bovina" in 36 suddivisi in:

- N°20 per aziende agricole con sede in Piemonte;
- N°16 ambulanti con autorizzazione di commercio su aree pubbliche.

I posti per azienda agricola hanno grandezza massima di metri 5 per metri 4 di profondità, invece gli altri metri 7 di fronte per metri 4 di profondità.

Il numero di posti potrà essere modificato qualora ci fossero richieste per esporre prodotti legati alle caratteristiche delle mostre.

ARTICOLO 3

L'attività di vendita si effettua dalle ore 8.00 alle ore 17.00. il posto non occupato entro le ore 8.00 non può essere affidato tramite spunta ad altri operatori. La collocazione dei singoli banchi sarà assegnata annualmente dagli addetti, che per motivi organizzativi non terranno in considerazione le priorità legate alle manifestazioni precedenti.

ARTICOLO 4

Le eventuali variazioni al numero e all'ubicazione dei posteggi, secondo quanto sopra precisato, alle dimensioni e agli orari motivate da miglior

funzionamento o da situazioni contingenti, saranno adottate con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 5

Possono partecipare alla fiera gli esercenti in forma ambulante, titolari di autorizzazione tipo A o B, gli operatori con autorizzazione di azienda agricola ed espositori di materiali o strumenti inerenti alla fiera. I posti riservati alle aziende agricole non possono essere dati ad esercenti in forma ambulante.

ARTICOLO 6

La domanda per ottenere il posteggio per la singola manifestazione deve essere inoltrate al Sindaco del Comune di Santa Maria Maggiore entro e non oltre 30 giorni prima dell'evento, allegando copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche e una breve descrizione dei prodotti commercializzati.

ARTICOLO 7

Le domande pervenute in tempo utile saranno vagliate nel modo seguente:

1. Maggior numero di presenze effettive nelle edizioni precedente;
2. Tipo di prodotti commercializzati. Privilegiando gli articoli legati al mondo agricolo o alla pastorizia.
3. data di priorità di presentazione della domanda all'evento dell'anno;
4. maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio come risulta da iscrizione al Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

Verrà data comunicazione scritta solamente per le domande non accettate, e di conseguenza per le richieste accettate verrà applicata la regola del silenzio assenso. Per quanto concerne le autorizzazioni si rimanda all'art.14 del Regolamento delle aree Mercatali.

ARTICOLO 9

E' dato controllo sulla Fiera al personale dell'Ufficio Polizia Municipale di Santa Maria Maggiore, il quale dovrà accertare che gli operatori intervenuti siano autorizzati, abbiano i requisiti prescritti dalla legge e occupino il posto assegnato, oltre a conservare un registro con le presenze.

ARTICOLO 10

E' fatto divieto agli operatori autorizzati a partecipare alla Fiera di cedere ad altrui a qualsiasi titolo, tutto o in parte il posteggio assegnato.

Le presenze effettuate negli anni precedenti non sono cedibili a nessun titolo.

ARTICOLO 11

Per quanto non è regolamentato nella presente l'incaricato dell'Ente è autorizzato a porre in essere tutte le scelte attinenti alle manifestazioni.

ARTICOLO 12

Il costo per gli espositori è di € 20,00 (VENTI,00) per gli ambulanti e €10,00 (DIECI,00) per le aziende agricole.
Le tariffe potranno essere aggiornate con delibera di Giunta Comunale.